



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Vitaliano Ferrajolo  
lphcaserta@gmail.com

*Ipotele Presidency*

La ringrazio per la Sua nota del 13.06.23, con cui formula una richiesta di definizione del concetto di 'tortura' coniugato alle persone in condizioni di disabilità, prese in carico nei Pronto Soccorso di ospedali pubblici.

L'Autorità di garanzia che presiedo nei sette anni di mandato si è occupata di approfondire le tematiche da Lei evidenziate, tematiche inerenti alla gestione del paziente all'interno dei Pronto Soccorso. Infatti, nel mese di aprile scorso, una delegazione, composta da me, dalle due Componenti del Collegio e da un operatore dell'Ufficio, ha visitato il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. A seguito della visita e delle conseguenti Raccomandazioni sono state prese delle iniziative che hanno portato alla formulazione di un nuovo Protocollo, redatto in maniera multidisciplinare, avente l'obiettivo di ridurre e disciplinare il fenomeno del ricorso alla contenzione, in quanto atto non terapeutico e certamente limitativo della libertà personale.

Nel mese di ottobre 2022, a seguito dei quesiti sottoposti a questa Autorità di garanzia dall'Ospedale San Filippo Neri di Roma, abbiamo pubblicato sul nostro sito istituzionale [www.garantenazionaleprivatilibertai.it](http://www.garantenazionaleprivatilibertai.it) le osservazioni in ordine alle specifiche criticità connesse alla gestione del paziente che possa necessitare di intervento di tipo contenitivo durante la permanenza in Pronto Soccorso.

Il divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti è riconosciuto dalla normativa nazionale ed internazionale e ribadito in tutti i principali strumenti internazionali che si occupano di diritti civili e politici, a partire dalla Convenzione di Ginevra e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, fino all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), letteralmente ripreso in ambito UE dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Tengo a sottolineare che il divieto, di cui all'art. 3 della CEDU determina per gli Stati



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

un obbligo inderogabile (sono solo quattro gli articoli inderogabili) a prevenire, reprimere, sanzionare tali atti e a compensare chi li abbia subiti.

Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti fornisca una definizione di 'tortura' e tale testo sia stato ripreso letteralmente da alcuni Stati per definire la relativa fattispecie penale nel proprio Codice penale, l'Italia ha introdotto tale reato descrivendo gli atti con una formulazione che in parte si discosta da questa. In ogni caso, sia a livello delle Convenzioni internazionali, sia a quello delle singole legislazioni penali dei diversi Stati, non esiste una definizione di trattamento inumano o degradante. Fa riferimento per la valutazione dei singoli atti la giurisprudenza della Corte Edu, cioè la Corte di Strasburgo. Proprio tale riferimento è stato inserito dal Legislatore italiano nel 2014, nella formulazione della allora nuova previsione di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario.

Sulla base del livello di gravità del maltrattamento, la Corte distingue, infatti, tre comportamenti vietate dal citato articolo 3: tortura, trattamento inumano, trattamento degradante e prevede altresì la possibile convergenza di questi ultimi due; cioè un trattamento inumano e degradante. Spesso è difficile individuare l'esatta linea di confine tra le diverse forme di maltrattamento, in quanto ciò richiede una valutazione del grado di sofferenza che può dipendere dalle particolari circostanze del caso e dalle caratteristiche della vittima specifica.

Secondo la giurisprudenza della Corte Edu, le componenti che consentono di stabilire se un particolare trattamento o una particolare pena costituiscano tortura, trattamento disumano, trattamento degradante o una loro combinazione sono diversi: la gravità del trattamento, il fatto che venga inflitto in modo intenzionale, l'intensità del dolore, la durata del trattamento e il livello di crudeltà dell'atto. Proprio la gravità della sofferenza inflitta è elemento fortemente costitutivo e rappresenta una soglia al di là della quale non contano gli effetti prodotti – se permanenti, invalidanti o altri – ma ciò che conta è proprio il suo superamento. Diviene tuttavia rilevante il tempo per cui si è protrato.

Per quanto riguarda nello specifico le situazioni critiche da Lei rappresentate presso i Pronto Soccorso, potrebbero configurare l'ipotesi della 'tortura' solo nel caso in cui vi siano più elementi concomitanti, a partire dalla volontà del personale in servizio di impedire l'assistenza nei casi di necessità di un *caregiver*, la volontà di lasciarle senza acqua per un periodo di tempo lungo e incerto, piuttosto che comportamenti dettati dall'incuria e dalla trascuratezza, dovuti talvolta alla carenza di personale. Situazioni queste ultime non giustificabili, comunque lesive della



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

dignità della persona ma non configurabili *tout court* come 'tortura'. Le singole situazioni, quindi, andrebbero analizzate nello specifico per verificare se vi è la volontà da parte del personale sanitario di far soffrire una persona con problematiche di salute e se tale sofferenza sia inflitta con particolare crudeltà. Andrebbe poi valutato il protrarsi nel tempo di questa situazione.

Diversamente, la questione potrebbe essere esaminata sotto il profilo del trattamento inumano o anche di quello degradante.

Pertanto, nei poteri a me conferiti in qualità di Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, al fine di individuare eventuali violazioni dell'articolo 3 della CEDU, Le sarei grato se mi informasse circa la denominazione dei Pronto Soccorso dove avvengono le situazioni segnalate, soprattutto quelle attuate nei confronti dei pazienti con problemi di salute gravi e che hanno difficoltà a deambulare al fine di poter effettuare delle visite e/o avviare le opportune interlocuzioni.

Certo di poter contare sulla Sua collaborazione, *La saluto cordialmente*

Roma, 4 agosto 2023

Mauro Palma